

ALLEGATO A

STATUTO DEGLI STUDENTI

PREMESSA

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere comminata in modo tempestivo per assicurare la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultano di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di classe.

Art. 1 (Fondamenti dello Statuto)

1. La scuola è luogo di apprendimento di conoscenze e comportamenti volti alla formazione ed educazione della persona.
2. La scuola è comunità di dialogo, di lavoro e di ricerca in cui i soggetti collaborano sulla base di valori democratici per lo sviluppo delle potenzialità dei singoli ed il superamento di situazioni di svantaggio.
3. La scuola è parte di una più vasta comunità sociale e civica con cui interagisce al fine di formare individui responsabili, autonomi e consapevoli.
4. la scuola favorisce e promuove l'integrazione e il rispetto delle culture.

Art. 2 (Diritti)

1. Gli studenti hanno diritto ad una preparazione qualificata, anche attraverso attività di orientamento che valorizzino le inclinazioni personali e rispettino i ritmi di apprendimento.
2. Gli studenti ed i genitori hanno diritto di conoscere le regole di vita della scuola e di essere informati sulle decisioni relative alla programmazione ed organizzazione della scuola.
3. Gli studenti hanno diritto di manifestare il loro pensiero. Possono inoltre riunirsi ed utilizzare le strutture e gli spazi della scuola per discutere e diffondere le loro opinioni.
4. Gli studenti ed i genitori hanno diritto di proporre iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo.

5. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente che li guidi nel processo di autovalutazione e di crescita.
6. Gli studenti hanno diritto alla riservatezza sul loro curriculum scolastico e sulla loro situazione personale.
7. Gli studenti hanno diritto ad un aiuto solidale da parte del gruppo classe e degli operatori scolastici.
8. Gli studenti hanno diritto di vivere in un ambiente sicuro, accogliente e funzionale alle diverse attività di apprendimento.
9. Gli studenti hanno diritto di essere supportati da servizi di assistenza psicologica e di educazione alla salute.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente la scuola.
2. Gli studenti hanno il dovere di impegnarsi nelle attività di studio e di partecipare in modo responsabile alla vita della scuola.
3. Gli studenti hanno il dovere di rispettare i compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola.
4. Gli studenti hanno il dovere di rispettare le strutture, gli arredi, i sussidi didattici e di aver cura dell'ambiente scolastico.
5. Gli studenti hanno il dovere di rispettare il regolamento d'Istituto e le norme di sicurezza.

Art. 4 (Disciplina)

1. La disciplina dipende fundamentalmente dal senso di responsabilità di tutte le componenti scolastiche.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, se possibile in presenza dei genitori o dei tutori legali soprattutto per la sospensione o l'allontanamento dalla comunità scolastica. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Si adotteranno i seguenti tipi di provvedimenti disciplinari:
 - a. **ammonizione orale** dell'insegnante/del dirigente scolastico, annotata sul registro di classe con sanzioni diverse dall'allontanamento:
 - b. **ammonizione scritta** dell'insegnante/del dirigente scolastico, annotata sul registro di classe con sanzioni diverse dall'allontanamento

- c. **sospensione fino a quindici giorni**, adottata dal Consiglio di Classe allargato, cioè con la presenza dei genitori, per gravi o ripetute infrazioni disciplinari;
- d. **sospensione per più di quindici giorni** adottata dal Consiglio di Istituto per gravi reati che violino la dignità e il rispetto della persona o che causino pericolo;
- e. **allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** adottata dal Consiglio di Istituto per gravi reati che violino la dignità e il rispetto della persona o che causino pericolo;
- f. **esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame** per i casi più gravi

In alternativa ai provvedimenti su elencati il Consiglio di Classe potrà adottare altre misure di punizione (divieto di partecipazione ad attività extracurricolari, pomeriggi di recupero, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi, produzione di elaborati,...).

7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
8. Nel periodo di allontanamento dello studente non deve essere interrotto il rapporto tra la scuola e la famiglia.
9. solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a misure di punizione per tutto un gruppo.
10. all'interno della scuola è istituito un apposito Organo di Garanzia composto da due docenti e due genitori, presieduto dal D.S.. I componenti dell'Organo di Garanzia sono designati dal Consiglio di Istituto. A questo organo è possibile ricorrere per le sanzioni di cui all'articolo 4 comma 6.
11. per quanto non espressamente detto si fa riferimento al DPR 21 novembre 2007, n.235 e alla lettera del ministro prot. N. 3602/P0 del 31 luglio 2008

Art.5 (Organo di Garanzia)

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal D.S., due docenti indicati dal Collegio dei Docenti e due genitori indicati dal Consiglio di Istituto.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

L'O.d.G. decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA interno alla scuola

1. L'O.d.G. interno all'Istituto, previsto dall'art.5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L'O.d.G. interno è composto da D.S., che ne assume la presidenza, due docenti eletti dal Collegio Docenti, due genitori indicati dal Consiglio di Istituto.
3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso un ricorso (che deve essere presentato per iscritto) da parte dei genitori all'O.d.G. interno, entro quindici giorni dalla comunicazione.
4. L'O.d.G. dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni.
5. L'O.d.G. decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
6. La convocazione dell'O.d.G. spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
7. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente dell'O.d.G., possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
8. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
10. L'esito del ricorso va comunicato tempestivamente, per iscritto, all'interessato.